STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 27 Maggio 2013

Oggetto: Circolare n. 21/2013 del 27 Maggio 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventunesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **IL GOVERNO SOSPENDE L'ACCONTO IMU**
- **ENTRO IL 31.05 IL PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE BARCHE**
- **I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VISTA DELLE DICHIARAZIONI**

OGGETTO: IL GOVERNO SOSPENDE L'ACCONTO IMU

Abitazioni principali e relative pertinenze, **fabbricati rurali e terreni agricoli non pagheranno la prima rata dell'Imu** prevista per il 17.06.2013.

Si tratta però solo di una sospensione, almeno per ora.

Il decreto legge approvato dal Governo il 17 maggio 2013, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 il 21.05.2013, stabilisce che se la riforma della fiscalità dei patrimoni immobiliari non verrà attuata entro il 31.08.2013, la rata non versata a giugno dovrà essere corrisposta entro il 16.09.2013.

Entro il 17.06.2013 dovrà comunque essere versato l'acconto per le altre abitazioni, comprese quelle adibite ad abitazione principale se accatastate come case di lusso (A/1, A/9 e A/8).

LA SOSPENSIONE DELL'ACCONTO IMU 2013	
STOP AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE	Nell'attesa della riforma complessiva sulla fiscalità degli immobili, che prevede anche la modifica della TARES e la deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, **il pagamento della prima rata** è stato "congelato" per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per **abitazione principale** si intende quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Se due coniugi**, avendo ciascuno una casa di proprietà nello stesso Comune, **hanno stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Non è pertanto possibile duplicare il trattamento agevolato riservato all'abitazione principale. **Se i coniugi hanno la residenza in comuni diversi** la norma antielusiva sopra descritta non si applica. Tuttavia anche in tal caso non è possibile duplicare l'agevolazione per l'abitazione principale a meno che i coniugi non dimorino realmente nella casa in cui è indicata la residenza anagrafica (ad esempio per motivi di lavoro). Per godere dell'agevolazione, infatti, è necessario non solo risiedere ma anche dimorare in una determinata abitazione. Nell'ipotesi di **casa assegnata in sede di separazione o divorzio**, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo Imu, indipendentemente dalle quote di proprietà (che possono essere anche pari a zero), in quanto è il titolare del diritto di abitazione. Pertanto **se l'assegnatario risiede e dimora nell'abitazione questa sarà trattata come abitazione principale.** Si ricorda poi che i comuni hanno la possibilità di assimilare ad

	abitazione principale gli immobili non locati appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero. Anche in tali casi, se l'assimilazione è stata deliberata per il 2013, dovrebbe operare la sospensione. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono solo quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (autorimesse) e **C/7** (tettoie), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata**. Pertanto un'abitazione principale può avere al massimo tre pertinenze, ognuna appartenente ad una categoria diversa tra quelle sopra elencate: una C/2, una C/6 e una C/7, essendo esclusa ogni altra combinazione (ad esempio non è possibile che le tre pertinenze ammesse all'agevolazione siano una di categoria C/2 e due di categoria C/6). Se il contribuente possiede più di un'unità pertinenziale appartenente ad una delle categorie C/2, C/6 o C/7, spetta a lui decidere quale unità sottoporre a tassazione agevolata e quale a tassazione ordinaria.
STOP AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA ANCHE PER LE CASE POPOLARI	La sospensione dell'acconto IMU è stata disposta anche per le abitazioni destinate a famiglie a basso reddito: ♦ **le unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa,** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. In questo caso le abitazioni di proprietà della cooperativa, assegnate ai soci persone fisiche, beneficiano della sospensione come tutti gli altri immobili adibiti dal proprietario ad abitazione principale in modo diretto; ♦ **gli alloggi** regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari **(Iacp**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp.

SOSPENSIONE ANCHE PER TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI	**Il Governo ha sospeso la prima rata Imu anche per terreni agricoli e fabbricati rurali**, per venire in soccorso alle aziende agricole, particolarmente colpite dalla crisi. **Si ricorda che** ai fini Imu sono considerati agricoli i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole **di cui all'articolo 2135 del Codice civile**[1], anche se non coltivati **(c.d.** set aside, **ossia lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole)** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali **iscritti nella previdenza agricola.** La **sospensione** della prima rata Imu vale anche per le **aree classificate come edificabili** nel piano regolatore del comune, **possedute e condotte da** un soggetto **Iap** (imprenditore agricolo professionale) **o coltivatore diretto** iscritti nella previdenza agricola. Per quanto riguarda la **sospensione dei fabbricati rurali** si ricorda che, in base al d.l. 557/1993 è rurale un fabbricato utilizzato quale abitazione dall'affittuario del terreno a cui l'immobile è asservito. I fabbricati strumentali, invece, sono rurali se sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile. Si ricorda infine che la Circolare ministeriale n. 3/DF/2012 ha chiarito che **ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell'immobile,** indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. Anche per i terreni e i fabbricati rurali vale quanto indicato prima per le abitazioni principali, ossia che se entro il prossimo 31 agosto il Governo non porterà a termine una riforma complessiva sulla fiscalità immobiliare la prima rata per i terreni agricoli e fabbricati rurali, ad oggi sospesa, dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
NESSUNA SOSPENSIONE PER LE CASE SECONDARIE E PER QUELLE AFFITTATE	**Nessuna sospensione è stata disposta per le abitazioni secondarie**. Queste pertanto dovranno versare la prima rata dell'Imu entro la scadenza prevista per il 17.06.2013. Sono considerate seconde abitazioni tutte le unità immobiliare diverse dall'abitazione principale, ossia quelle in cui i possessori non hanno né dimora abituale né residenza anagrafica, comprese quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale.

[1] E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

	Si ricorda tuttavia che tali abitazioni non sono più soggette ad Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, ed è stata eliminata la maggiorazione di 1/3 del reddito fondiario. **Anche per le case concesse in locazione non è stata prevista alcuna sospensione,** e la prima rata dell'Imu deve essere versata entro il 17.06.2013. Oltre all'Imu tali immobili sono soggetti all'Irpef.
L'EFFETTO DELLA SOSPENSIONE IN DICHIARAZIONE	**Il rinvio della data di pagamento dell'Imu complica la situazione per coloro che hanno già presentato il modello 730** al sostituto/caf/intermediario**, e che** al momento della compilazione della dichiarazione **hanno deciso di versare la rata Imu tramite compensazione con i crediti emergenti dal modello** (quadro I). In particolare si evidenziano due ipotesi: ♦ **i contribuenti che al 16 maggio hanno presentato** nei termini **il modello 730 al sostituto d'imposta** non possono più modificare la dichiarazione. Pertanto, considerando la sospensione per la rata di giugno, avranno un rimborso in busta paga inferiore rispetto al credito, e utilizzeranno la restante parte (eventualmente) per il pagamento della rata di settembre; ♦ **i contribuenti che** in vista del termine del 31 maggio **hanno già presentato al Caf/professionista abilitato il modello 730, devono sostituirlo** entro fine mese azzerando o riducendo (nel caso debbano pagare l'Imu su altri immobili) l'importo del credito destinato al pagamento della prima rata. **La situazione peggiorerà se l'Imu verrà abolita o ridotta** per le abitazioni principali e le relative pertinenze. In tal caso, infatti, il modello 730/2013 riporterebbe un credito da utilizzare in compensazione errato. La soluzione sembrerebbe quella di **presentare** ad un Caf o professionista abilitato un nuovo modello 730/2013 **entro il 25 ottobre 2013**, chiamato "**integrativo**". Nel quadro I andrà tolto/ridotto l'importo del credito da utilizzare in compensazione e il sostituto d'imposta, una volta ottenuto il modello 730-4 dal Caf/professionista, effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre 2013. In ogni caso il credito non utilizzato in compensazione per effetto della sospensione, e non rimborsato, non sarà perso ma verrà "rigenerato" nella prossima dichiarazione dei redditi. Un altro problema discende dal fatto che **l'Imu sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e le relative addizionali** dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati. Mentre per l'abitazione principale **l'eventuale abolizione dell'Imu** non causerebbe riflessi ai fini Irpef, in quanto sarebbe ancora vigente la deduzione integrale dal reddito, **negli altri casi comporterebbe l'applicazione dell'Irpef e delle addizionali e quindi la necessità di ricalcolare l'acconto Irpef 2013. Sul punto si auspica un chiarimento da parte del Mef.**

OGGETTO: ENTRO IL 31.05 IL PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE BARCHE

La tassa sulle imbarcazioni compie un anno. L'anno scorso entro il 31 maggio scadeva il primo versamento della tassa, introdotta dal Decreto salva Italia, poi modificata e perfezionata da altri interventi legislativi e di prassi.

Il tributo **deve essere pagato dai possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri**, residenti in Italia, **con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 3370**, o in alternativa mediante bonifico bancario.

L'importo versato entro il prossimo 31 maggio si riferisce al periodo 1.5.2013-30.04.2014, e nel caso in cui il presupposto per l'applicazione della tassa dovesse verificarsi successivamente al 1° maggio 2013 (ad esempio perché l'imbarcazione viene acquistata successivamente), l'importo sarà dovuto entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

TASSA SULLE BARCHE ALLA CASSA		
AMBITO OGGETTIVO	**La tassa sulle barche è dovuta per tutte le unità da diporto**[2] – imbarcazioni e navi- **di lunghezza superiore ai 10 metri**, **possedute o detenute da soggetti residenti** nel territorio dello Stato, **a prescindere dal Paese di immatricolazione** dell'imbarcazione. Gli importi della tassa sono stabiliti nelle seguenti misure, in funzione della lunghezza dell'imbarcazione:	
	LUNGHEZZA SCAFO (IN METRI)	**TASSA (IN €)**
	FINO A 10	0
	DA 10,01 A 12	**800**
	DA 12,01 A 14	**1.160**
	DA 14,01 A 17	**1.740**
	DA 17,01 A 20	**2.600**
	DA 20,01 A 24	**4.400**
	DA 24,01 A 34	**7.800**
	DA 34,01 A 44	**12.500**

[2] Per unità da diporto si deve prendere a riferimento la definizione fornita dal codice della nautica da diporto, art. 3 lett. a) del D.lgs. 171/2005, secondo cui è unità da diporto ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>DA 44,01 A 54</td><td>16.000</td></tr>
<tr><td>DA 54,01 A 64</td><td>21.500</td></tr>
<tr><td>SUPERIORE A 64</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">La tassa è ridotta della metà:
♦ per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
♦ per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
Per misurare la lunghezza dell'imbarcazione, si deve fare riferimento alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Nel caso di imbarcazioni costruite prima dell'obbligo di marcatura CE – previsto appunto dalle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 – bisogna fare riferimento alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora (cioè la prua) e il punto estremo posteriore della poppa, escluse le appendici.
La tassa è ridotta:
♦ del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
♦ del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
♦ del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.</td></tr>
<tr><td>SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO</td><td colspan="2">Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.
Con la circolare n. 16/E l'Agenzia ha chiarito che:
♦ nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell'imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
♦ sono esonerati dal pagamento – anche se l'imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:
✓ le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
✓ le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.
Come indicato prima, sono tenuti al pagamento della tassa anche gli utilizzatori dell'imbarcazione in base ad un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata, mentre</td></tr>
</table>

	risulterebbero esclusi i noleggiatori. A tal proposito, per evitare una disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 16/E che **anche il noleggiatore, come il locatario, è tenuto al versamento della tassa.**
SOGGETTI ESCLUSI DAL PAGAMENTO	Sono escluse **dal pagamento della tassa le barche**: ♦ al primo anno di immatricolazione; ♦ lunghezza inferiore a 10 metri; ♦ proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici; ♦ obbligatorie di salvataggio (compresi i tender); ♦ battelli di servizio purché indichino l'unità da diporto al cui servizio sono posti; ♦ in uso ai soggetti portatori di handicap[3], affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime; ♦ posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; ♦ nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore; ♦ usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove); ♦ rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; ♦ bene strumentale di aziende di locazione e noleggio; ♦ possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia). Inoltre, considerata l'esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, **l'Agenzia estende l'esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali** individuate dall'art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l'imbarcazione: ♦ è oggetto di contratti di locazione e noleggio; ♦ è **utilizzata per l'insegnamento professionale** della navigazione da diporto; ♦ è **utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo** come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

[3] Art. 3 L. 104/1992.

CALCOLO DELLA TASSA E TERMINI DI VERSAMENTO	**La tassa** sulle barche **è annuale**, il versamento deve essere eseguito **entro il 31 maggio di ciascun anno** e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell'anno successivo. È pertanto tenuto al pagamento della tassa entro il 31.5 il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull'imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all'anno. **In caso di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale** dell'unità da diporto**,** per calcolare l'importo da versare e individuare il soggetto obbligato, **bisogna fare riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo.** **Qualora il presupposto** per l'applicazione della tassa **si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento** è effettuato **entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso**. In questo **caso la tassa deve essere pagata rapportando l'importo annuo al periodo intercorrente tra il momento in cui si verifica il presupposto impositivo, fino al 30 aprile dell'anno successivo.** Per i periodi successivi, invece, dovrà essere rispettata la scadenza del 31 maggio. Se **l'unità da diporto viene ceduta in data successiva al pagamento la tassa versata non può esser restituita**, ma il nuovo acquirente non dovrà corrispondere nuovamente la tassa per lo stesso periodo. Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia **determinata rapportandola a giorni,** ed è **versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto** ove questo sia di durata inferiore all'anno.
SANZIONI	L'omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è soggetto alla **sanzione** amministrativa tributaria **dal 200 al 300% dell'importo non versato**. Resta la possibilità per il contribuente di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell'istituto del **ravvedimento operoso**.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	**La tassa** sulle unità da diporto **va versata con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi",** utilizzando i **codici tributo**:

3370	Tassa sulle unità da diporto
8936	Sanzione – tassa sulle unità da diporto
1931	Interessi – tassa sulle unità da diporto

I soggetti che non possono utilizzare il modello F24, **possono eseguire il versamento con un bonifico in euro**, a favore del Bilancio

	dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, **indicando:** ♦ **codice BIC: BITAITRRENT;** ♦ **causale del bonifico:** generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento; ♦ **IBAN:** IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it

OGGETTO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VISTA DELLE DICHIARAZIONI

In vista della compilazione del 730 e di Unico, i **chiarimenti forniti** dall'Agenzia delle Entrate **con la Circolare 13/e del 9.5.2013 sulle detrazioni Irpef** sono un valido aiuto per i contribuenti.

Le tematiche affrontate sono state:

- **detrazione** Irpef del 36%-50% sugli **interventi di ristrutturazione**;
- **detrazione** Irpef del 55% sugli **interventi di riqualificazione energetica**;
- **detrazione** Irpef del 19% per la frequenza a **corsi di laurea in teologia**;
- **detrazione** Irpef del 19% sugli **interessi passivi dei mutui** ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale;
- **detrazione** Irpef del 19% per la **frequenza alle sezioni "primavera".**

I CHIARIMENTI SULLE DETRAZIONI CON LA CIRCOLARE 13/E DEL 9.5.2013	
DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Si ricorda che **il conduttore** (inquilino) **detentore di un immobile locato può beneficiare della detrazione Irpef** relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio **e che la** norma di **legge prevede, in caso di decesso, la trasmissione del beneficio all'erede** che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 9.5.2013, chiarisce che se l'inquilino di un immobile ricevuto in locazione, su cui sono stati eseguiti dietro consenso del proprietario lavori di ristrutturazione, muore, **la detrazione delle rate residue** per gli interventi di ristrutturazione **spetta solo all'erede** del conduttore **che subentra nella titolarità del contratto** di locazione, **e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.**
	Possono godere della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia non solo i proprietari degli immobili, ma anche coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi, come l'inquilino e il comodatario, purché abbiano sostenuto e siano rimaste a loro carico le relative spese. Secondo l'Agenzia delle **entrate è possibile estendere il beneficio anche al coniuge assegnatario dell'immobile** a seguito della sentenza di separazione, **anche se non titolare del diritto di proprietà**, purché abbia sostenuto e siano rimaste a suo carico le relative spese.

	A seguito dell'aumento della soglia di spesa per la fruizione della detrazione per interventi di ristrutturazione, che è **passata** da 48.000 **a 96.000 €** a decorrere dal 26.06.2012 (e fino al 30.06.2013), è sorto il dubbio se fosse stato ripristinato l'obbligo di dichiarazione di esecuzione dei lavori[4] che superano l'importo di €. 51.645,69, ritenuto decaduto a partire dal 2003, quando il limite di spesa per la fruizione della detrazione era sceso da 77.468,53 a 48.000 € (a tal proposito si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23.04.2010 a pagina 5). Nella Circolare 13/E del 9.5.2013 **l'Agenzia delle Entrate esclude l'obbligatorietà della comunicazione di esecuzione dei lavori** anche se per effetto dell'art. 11 co. 1 del D.l. 83/2012 l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a 96.000.
	Se un contribuente sostiene per lo stesso immobile **spese per:** ♦ **euro 48.000 fino al 25.6.2012;** ♦ **euro 96.000 dal 26.6.2012;** **ha la possibilità di portare in detrazione al 50% le spese sostenute dal 26.6.2012 entro il limite di spesa di 96.000€, non considerando le spese sostenute fino al 25.6.2012, in modo da godere della maggiore detrazione** (50% in luogo del 36%). Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, tale comportamento sarebbe in linea con l'obiettivo perseguito dalla norma di favorire il settore delle costruzioni edili, attraverso una maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione.
DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	La detrazione per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica è stata prorogata fino al 30.6.2013 e l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13/E del 9.5.2013, ha fornito alcuni chiarimenti sulla documentazione da presentare all'ENEA in due casi particolari: ♦ **lavori eseguiti a cavallo del 2012 e del 2013 relativi al medesimo intervento e con spese sostenute in entrambi gli anni.** In questa ipotesi **la documentazione** necessaria ai fini della

[4] Che doveva essere sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione dei lavori stessi, art. 1 lett. d) del decreto interministeriale n. 41 del 1998.

	detrazione deve essere trasmessa **all'ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori**, che **non necessariamente deve cadere entro il 30.6.2013.** Infatti, tale termine fa riferimento alle spese sostenute entro il 30.6, e non ai lavori conclusi entro detta data; ♦ **lavori conclusi nel 2012 con parte delle spese sostenute anche nel 2013.** In tal caso **la scheda informativa deve essere trasmessa all'ENEA** entro 90 giorni dalla fine lavori. In questa ipotesi però i lavori terminano nel 2012 (quindi **al massimo** il 31.12.2012), pertanto il termine ultimo per l'invio della richiesta è il **31.3.2013** (90 giorni dopo), e comprenderà tutte le spese fino a quel momento sostenute. In caso di ulteriori spese relative allo stesso intervento, sostenute successivamente all'invio della **scheda informativa**, il contribuente potrà **integrarla entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione** (ad esempio se l'ulteriore spesa è effettuata nel 2013 la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014).
	Nella Circolare 13/E del 9.5.2013 l'Agenzia delle Entrate chiarisce **che in virtù del ruolo svolto dall'Enea**, (a seguito dell'invio della documentazione relativa agli interventi ammessi alla detrazione del 55%): verifica della sussistenza dei requisiti di carattere tecnico ai fini del risparmio energetico, monitoraggio e comunicazione dei risultati; **alla comunicazione di fine lavori è applicabile l'istituto della c.d. "remissione in bonis".** Di conseguenza, **il contribuente che non ha inviato la documentazione** all'ENEA **nel termine dei 90 giorni, può usufruire della regolarizzazione purché**: ♦ **la violazione non sia stata constatata** né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche; ♦ il **contribuente "abbia i requisiti** sostanziali"; ♦ la **trasmissione** tardiva a**vvenga "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile"** intesa come "la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al

	termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso"; ♦ **versi contestualmente la sanzione pari a € 258** tramite il mod. F24 (codice tributo "8114"), senza possibilità di compensazione.
	Le comunicazioni inviate all'ENEA ed erroneamente annullate dal soggetto abilitato o direttamente dal beneficiario, secondo l'Agenzia delle Entrate **non possono ritenersi valide.** Tuttavia: ♦ **è possibile ripetere l'invio** della comunicazione all'ENEA **entro 90 giorni dalla** data di **conclusione dei lavori**; ♦ **nelle ipotesi di** eventuale nuovo **invio tardivo** (cioè oltre i 90 giorni) **è possibile usufruire della "remissione in bonis".**
	Se, invece, le **comunicazioni** sono state correttamente compilate ma **non inviate all'ENEA** da parte del soggetto abilitato o del beneficiario, l'Agenzia ha chiarito che **la detrazione è considerata valida solo se il mancato invio sia imputabile all'ENEA** (ad esempio, avaria del sistema informatico). **In tutte le altre ipotesi è applicabile l'ordinaria disciplina** (ossia possibilità di invio della comunicazione entro il termine di 90 giorni ovvero oltre tale termine con regolarizzazione mediante la c.d. "remissione in bonis").
SPESE FREQUENZA CORSI DI LAUREA IN TEOLOGIA	**Le spese per la frequenza di corsi universitari sono detraibili al 19%,** in base all'art. 15 comma 1 lett. e) del TUIR, **in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.** Il corso di **laurea in teologia** non **è tenuto** da un istituto pubblico, ma esclusivamente **presso le Università Pontificie** che rilasciano titoli accademici in Teologia. I titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano. Lo Stato, inoltre, considera tali titoli rilasciati dalle Università Pontificie parificati a quelli rilasciate da università straniere riconosciute. Poiché le spese sostenute per la frequenza ai corsi di laurea presso università straniere sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi versati per analoghe

	prestazioni rese da istituti statali italiani, nella Circolare 13/E del 9.5.2013 l'Agenzia conclude che le **spese** sostenute per la **frequenza a corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente** e che, per materie trattate e piano formativo, presenti maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.
INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	In caso di stipula di un **mutuo per la costruzione dell'abitazione principale**, in cui sia il contratto di mutuo che quello di acquisto dell'immobile sono **cointestati al 50%,** se le **fatture di spesa** sono **intestate ad uno solo dei coniugi l'altro può portare in detrazione gli interessi passivi** per la sua quota del 50% **se nelle fatture** giustificative **viene indicato che le spese** per la costruzione **sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge**. Si ricorda, infatti, che l'art. 15 comma 1-ter del TUIR, consente di detrarre un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta al futuro possessore dell'immobile nei limiti della quota di intestazione del mutuo,e in relazione agli interessi e oneri accessori relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile.
SPESE FREQUENZA "SEZIONI PRIMAVERA"	È possibile **detrarre il 19% delle spese** documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle **rette di frequenza di asili nido, sia pubblici che privati**, per un **importo non superiore** complessivamente a **632 Euro annui per figlio**. Costituiscono asili nido: *"le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori"*- **Circolare 6/E del 2006 par. 2.1. Secondo l'Agenzia delle entrate** (Circolare 13/E del 9.5.2013) **rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la frequenza delle c.d. "sezioni primavera",** un'offerta di servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, integrativo e aggregato alle attuali strutture della scuola d'infanzia e degli asili nido.